

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318-C

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 2 ottobre 1974

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 maggio 1975 (Stampato n. 1809)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 maggio 1975*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, già approvato dalla Camera nella seduta del 2 ottobre 1974, è stato approvato con modifiche dal Senato nella seduta del 22 maggio 1975.

L'ampia relazione che accompagnava la discussione precedente mi esenta dal rinnovare le motivazioni che hanno portato l'Italia a sottoscrivere il 7 marzo 1966 a New York la Convenzione, e la Camera all'approvazione quasi unanime.

Le stesse modifiche portate al testo del disegno di legge di ratifica hanno un aspetto formale (quello di adeguare la data di inizio degli oneri finanziari e quindi il loro riferimento ai bilanci finanziari del 1974 e 1975 anziché del 1971 e 1972) e un aspetto sostanziale (quello di aggravare le pene previste dall'articolo 3 con precisazioni di carattere letterale al testo precedente) che sono nella logica del tempo trascorso tra le due approvazioni e della comune volontà dei due rami del Parlamento e di tutti i gruppi parlamentari di perseguire i responsabili di reati razzisti.

Col parere favorevole della Commissione bilancio le modifiche relative agli oneri sono senza discussione necessarie.

Le modifiche all'articolo 3 sono accettabili anche per l'aumento delle pene, invece che con la reclusione da 4 mesi a 3 anni, da uno a quattro anni, volendo in tal modo indicare la estrema gravità di reati di diffusione di idee di superiorità e di odio razziale, di incitamento a discriminazione o a atti di violenza contro persone, perché appartenenti a gruppi nazionali, etnici o razziali, di organizzazione antirazzistiche. Tali reati sono una vergogna dell'umanità indegna di un popolo civile, di una società che rispetti i diritti civili dell'uomo.

L'aspetto letterale delle modifiche al testo è accettabile soprattutto per l'inserimento nel punto b) del primo comma della parola « perché », che racchiude e precisa l'identificazione esatta della motivazione razzistica del reato.

Il parere della Commissione giustizia è già stato favorevole.

Il relatore su conforme parere della Commissione chiede all'Assemblea di approvare il nuovo testo del disegno di legge di ratifica e delle norme di prima applicazione dei doveri assunti con l'adesione alla Convenzione.

MARCHETTI. *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;

b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

È vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni.

ART. 4.

All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.